



**NORME GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI REGOLAMENTI DEI  
DIPARTIMENTI E DELLE STRUTTURE DI RACCORDO**

**Articolo 1**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento, nelle more dell'emanazione del Regolamento generale d'Ateneo, reca le norme guida per la predisposizione dei Regolamenti dei Dipartimenti e dei Regolamenti delle Facoltà e Scuole.

**Articolo 2**

*Dipartimenti*

1. Il Dipartimento, struttura organizzativa di base dell'Ateneo, promuove, coordina e svolge l'attività di ricerca negli ambiti scientifici di propria pertinenza e le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate e accessorie anche rivolte all'esterno.

2. Ciascun Dipartimento è costituito dai professori e dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito ed è dotato di personale tecnico-amministrativo assegnato, ai sensi delle norme in vigore, dal Direttore generale, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri indicati al sesto capoverso del comma 1 dell'articolo 36 dello Statuto. Tale dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione alle esigenze e alle attività svolte dal Dipartimento, e alla programmazione generale dell'Ateneo.

3. La configurazione funzionale e organizzativa e le modalità di costituzione e di eventuale disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinate dagli articoli 36, 37, 38 e 39 dello Statuto. L'assetto e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza di ciascun Dipartimento sono stabiliti nel rispettivo Regolamento, predisposto e approvato ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto.



4. Le norme che regolano le responsabilità e l'autonomia gestionale di ogni Dipartimento, nell'ambito del budget economico e degli investimenti di spettanza, sono stabilite dai corrispondenti articoli del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Per esigenze di coordinamento scientifico e/o per una migliore gestione dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 37 dello Statuto, e nel rispetto delle disposizioni ivi stabilite, il Dipartimento può articolarsi in sezioni, prevedendone la costituzione nel rispettivo Regolamento. E' condizione per la costituzione di una sezione che vi aderisca almeno un quinto dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, fatte salve situazioni specifiche, legate alla dislocazione o a particolari condizioni delle sezioni. In tali casi la costituzione della sezione è subordinata alla delibera favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Nel Regolamento del Dipartimento sono stabilite le modalità di costituzione, organizzazione e funzionamento delle sezioni.

6. Sono organi del Dipartimento:

- il Consiglio;
- il Direttore;
- la Giunta.

7. Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'articolo 38 dello Statuto, integrate dalle norme generali stabilite dal presente Regolamento e da quelle specifiche definite dai singoli Regolamenti di Dipartimento.

8. Fa parte del Consiglio di Dipartimento il Responsabile amministrativo. Ne fanno altresì parte le figure di elevata professionalità a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento. I Regolamenti dei singoli Dipartimenti possono elevare, per la determinazione della numerosità della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo non



presente di diritto nel Consiglio, le percentuali minime indicate nell'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 38 dello Statuto. L'elettorato attivo, ai fini della costituzione della predetta rappresentanza, è esteso al personale tecnico-amministrativo non strutturato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Al personale tecnico-amministrativo non strutturato che versa nelle medesime condizioni può essere parimenti esteso l'elettorato passivo.

9. Fa parte del Consiglio di Dipartimento una rappresentanza dei lettori di scambio e dei collaboratori ed esperti linguistici eventualmente assegnati al Dipartimento dal Consiglio di amministrazione, non inferiore al 15% del loro numero complessivo, secondo le determinazioni del Regolamento del Dipartimento.

10. Fermo restando quanto determinato dal Regolamento di ciascun Dipartimento, le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione che fanno riferimento al Dipartimento non possono comunque essere inferiori, ognuna, a due unità, che si riducono a una qualora il numero complessivo di ciascuna delle tre figure, presenti nel Dipartimento, sia inferiore a cinque.

11. I rappresentanti eletti di cui ai commi 8, 9 e 10 durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni, e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

12. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

13. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno ai Consigli di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali.

14. Il Regolamento di ciascun Dipartimento può prevedere la



partecipazione al Consiglio, con voto consultivo, di studiosi ed esperti non universitari che partecipino sistematicamente all'attività scientifica del Dipartimento stesso, nonché le modalità di partecipazione al Consiglio, in materia di programmazione delle attività scientifiche, del personale degli enti convenzionati eventualmente impegnato in attività di ricerca presso il Dipartimento.

15. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;

b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;

c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;

e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;



f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;

g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;

i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con le Facoltà e/o le Scuole di riferimento, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;

j) proporre ai Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione;

k) proporre, sentiti i Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;

l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;



n) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;

o) esprimere parere sulle proposte di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;

p) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi e scuole di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nei Comitati di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole di riferimento, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato;

r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e del successivo articolo 3;

s) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato o ai Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;

t) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;

u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica ed eventualmente di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;



v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

w) approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

x) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

16. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori suoi componenti.

17. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale o dei corsi a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico che ne può deliberare l'inoltro al Ministero con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei



ricercatori suoi componenti.

18. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare, secondo le disposizioni previste dal Regolamento del Dipartimento, la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 32 e le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni stabilite dal richiamato comma 32.

19. Il Direttore del Dipartimento ha i compiti definiti dal comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Compete in particolare al Direttore:

1) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;

2) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

3) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

4) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

5) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;

6) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;

7) indire, con le modalità stabilite nel Regolamento del Dipartimento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze





studentesche indette dal Rettore.

20. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione delle Facoltà e/o delle Scuole alle quali il Dipartimento è riacordato. In caso di indisponibilità o di riacordo del Dipartimento a più di una Facoltà e/o Scuola, egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

21. Il Direttore del Dipartimento è eletto nell'osservanza dei requisiti soggettivi e delle modalità procedurali di cui al comma 5 dell'articolo 38 dello Statuto. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e il Direttore è eletto con la medesima maggioranza. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei presenti.

22. Il Regolamento del Dipartimento stabilisce le modalità di nomina di un Vicedirettore, che coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

23. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto e di quanto stabilito dal Regolamento di ciascun Dipartimento. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti, anche delegati, stabiliti dal Regolamento del Dipartimento.

24. I Regolamenti di Dipartimento determinano le procedure di convocazione e le norme di funzionamento delle sedute dei Consigli di Dipartimento e di quelle della Giunta. Per queste ultime si applicano, per quanto compatibili, le regole stabilite dai successivi commi.



25. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da una parte dei componenti il Consiglio nell'entità stabilita dal Regolamento del Dipartimento.

26. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

27. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

28. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.

29. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti



vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

30. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua peralzata di mano. I Regolamenti di Dipartimento precisano i casi nei quali la votazione ha luogo per appello nominale ovvero a scrutinio segreto.

31. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento delle varie componenti è disciplinata dai Regolamenti di Dipartimento ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 dello Statuto.

32. Fatto salvo quanto previsto dalla richiamata norma statutaria, le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.

33. Con riguardo alla partecipazione, riservata dalla norma statutaria ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

34. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

35. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la



documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

36. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

37. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati seduta stante oppure vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili con sufficiente anticipo per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Dipartimento. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

38. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.



### **Articolo 3**

#### *Commissioni paritetiche docenti-studenti*

1. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, presso ciascun Dipartimento sono costituite, in relazione ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale le Commissioni paritetiche docenti-studenti previste dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Nel caso di corsi di studio gestiti a livello interdipartimentale, le Commissioni sono costituite nell'ambito dei pertinenti Collegi didattici.

2. Le Commissioni sono composte, secondo modalità stabilite dal Regolamento di ciascun Dipartimento o con deliberazione del competente Collegio interdipartimentale, da un egual numero di docenti e di studenti, non inferiore per ciascuna componente al numero dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale e, comunque, non inferiore a quattro. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, la rappresentatività di ogni corso di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Qualora, in prima applicazione, la componente studentesca presente nel Consiglio di Dipartimento non sia rappresentativa di tutti i corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, la Commissione può cooptare in soprannumero studenti che non siano componenti del Consiglio, individuandoli secondo modalità stabilite dal Regolamento del Dipartimento. Il Presidente di ciascuna Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento ovvero dal Collegio didattico interdipartimentale di riferimento, tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti.

3. Sono compiti delle Commissioni paritetiche:

a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei



ricercatori;

b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;

c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;

d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;

e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;

f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento o ai Dipartimenti di riferimento, ai competenti Collegi didattici e Comitati di direzione delle Facoltà o Scuole;

g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;

h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

4. Le Commissioni sono tenute ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

5. Il servizio di segreteria delle Commissioni paritetiche è garantito dalla Direzione di ciascun Dipartimento.

#### **Articolo 4**

##### *Collegi didattici*

1. I Collegi didattici sono costituiti e operano ai sensi dei commi 2,



3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39, dalle pertinenti disposizioni del precedente articolo 2 del presente Regolamento e dalle ulteriori specificazioni eventualmente stabilite da ciascun Regolamento di Dipartimento.

2. Spetta ai Collegi didattici provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che ad essi fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza ai Consigli dei Dipartimenti di riferimento, assumere i compiti delegati eventualmente conferiti dagli stessi Dipartimenti.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, rientra tra i compiti dei Collegi:

a) formulare suggerimenti ai Dipartimenti referenti principali e associati in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;

b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;

c) avanzare proposte ai Dipartimenti referenti principali ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;

d) esprimere ai Dipartimenti referenti principali le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;

e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dai Dipartimenti referenti principali e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui questi sono raccordati, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dai Dipartimenti referenti principali:



- lo svolgimento delle prove di accesso ai corsi di studio a numero programmato;
- lo svolgimento delle prove non selettive di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di laurea, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;
- la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione ai corsi di laurea magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;
- g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di laurea e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale, da sottoporre alla approvazione dei Consigli dei Dipartimenti referenti principali, salvo attribuzione da parte di questi ultimi delle relative deleghe;
- h) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;
- i) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- j) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- k) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;
- l) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- m) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dai Consigli dei Dipartimenti interessati.

4. I Collegi didattici sono composti secondo le disposizioni previste dal comma 2, primo capoverso, dell'articolo 39 dello Statuto. I docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi Collegi, salvo che decidano di partecipare soltanto a uno o più di questi, dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti nel cui ambito i Collegi operano e al Rettore. Alle riunioni dei Collegi partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento dei Collegi, nonché i collaboratori ed esperti linguistici e





i lettori di scambio che operano per gli stessi corsi; vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi.

5. I Regolamenti dei Dipartimenti referenti principali possono prevedere la partecipazione ai Collegi didattici dei professori a contratto e del personale tecnico-amministrativo che concorra direttamente alla didattica, con le limitazioni e secondo le modalità fissate dal comma 5 dell'articolo 39 dello Statuto. Gli stessi Regolamenti stabiliscono, inoltre, le modalità della partecipazione alle sedute dei Collegi didattici dei docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati.

6. Il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia reca disposizioni in merito alla partecipazione ai Collegi didattici interessati del personale del Servizio sanitario cui siano attribuiti compiti didattici nei corsi di studio delle professioni sanitarie.

7. I Collegi didattici si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

8. I verbali delle sedute dei Collegi didattici, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento referente principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà o Scuola cui il predetto Dipartimento è raccordato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

9. Il Presidente del Collegio didattico è eletto dal Collegio didattico nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al



Dipartimento referente principale o responsabile, secondo le modalità previste dal secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 39 dello Statuto. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento referente principale.

10. I Regolamenti interni dei Dipartimenti referenti principali possono prevedere la designazione di un Vicepresidente che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.

11. I Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi del comma 4 dell'articolo 39 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni, per quanto applicabili, stabilite dai precedenti commi del presente articolo. Le disposizioni relative a ciascun Collegio didattico interdipartimentale, comprensive della determinazione delle deleghe deliberative loro conferite, costituiscono parte integrante dei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati. Ferme restando le disposizioni operative di cui alle norme statutarie e regolamentari, la condizione di referente principale per le procedure che ne richiedano l'individuazione, è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, fatte salve diverse disposizioni specifiche stabilite nei Regolamenti interni dei Dipartimenti associati.

12. I Regolamenti interni dei Dipartimenti referenti principali possono prevedere la costituzione di Commissioni con i compiti di cui all'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 39 dello Statuto.

## **Articolo 5**

### *Facoltà e Scuole*

1. Le Facoltà e le Scuole sono, ai sensi della normativa in vigore,



strutture di raccordo con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppati.

2. Le modalità dell'aggregazione dei Dipartimenti alle Facoltà o Scuole e le funzioni e le competenze delle medesime, sono stabilite dall'articolo 40 dello Statuto. Le modalità specifiche del loro funzionamento sono determinate dai rispettivi Regolamenti, approvati ai sensi dell'articolo 23 dello stesso Statuto. Le proposte di aggregazione alle Facoltà o Scuole, formulate dai Consigli dei Dipartimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e delle norme statutarie, sono approvate dal Senato accademico con il voto favorevole del Consiglio di amministrazione.

3. Ai Comitati di direzione, organi deliberanti delle Facoltà e delle Scuole, competono le funzioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 dello Statuto. Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e al suo Comitato di direzione si applicano le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

4. I Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole sono costituiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto. I Direttori dei Dipartimenti raccordati, componenti di diritto dei Comitati, possono, in caso di indisponibilità, delegare a rappresentarli in seno agli stessi i Vicedirettori o altri componenti delle Giunte.

5. I Regolamenti delle Facoltà e delle Scuole stabiliscono il numero dei professori e dei ricercatori componenti il Comitato di direzione, fatto salvo il limite massimo indicato al suddetto comma 7, primo capoverso, dell'articolo 40 dello Statuto, individuando quanti debbano essere designati tra i Presidenti dei Collegi didattici e dei Collegi didattici interdipartimentali e tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza delle strutture, ove previste, e ripartendo la restante quota tra i Dipartimenti raccordati, sulla base dei carichi didattici di competenza dei professori e dei ricercatori in servizio presso ciascun Dipartimento nell'ambito del complesso dei corsi di studio di interesse. I Consigli di Dipartimento provvedono ad eleggere i propri rappresentanti tra i componenti delle rispettive Giunte. Il



mandato della componente docente ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

6. La componente studentesca in seno ai Comitati di direzione è, ove possibile, rappresentativa dei vari corsi di studio che fanno riferimento alla Facoltà o Scuola, ed è eletta secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, ferma restando l'inapplicabilità del numero minimo di rappresentanti previsto dal secondo capoverso del predetto comma 3, qualora la prescritta percentuale del 15% dei componenti l'organo, sulla cui base deve determinarsi l'entità numerica dei rappresentanti degli studenti, sia inferiore a cinque.

7. Le modalità di designazione del Presidente del Comitato di direzione delle Facoltà e delle Scuole sono stabilite dal comma 8 dell'articolo 40 dello Statuto.

8. Rientra tra i compiti dei Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole:

a) verificare il piano generale annuale dell'offerta formativa dei corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti referenti principali raccordati alla Facoltà o alla Scuola, comprensivo del piano delle coperture, come predisposto dagli stessi Dipartimenti;

b) verificare l'efficace e pieno utilizzo da parte dei Dipartimenti delle risorse di docenza e delle strutture destinate alla didattica;

c) proporre al Senato accademico, sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti raccordati e della valutazione delle risorse necessarie e di quelle disponibili, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione dei corsi di studio;

d) verificare l'andamento dei corsi di studio di pertinenza in rapporto alle risorse utilizzate, tenuto conto dei pareri espressi dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti operanti presso i Dipartimenti referenti principali e delle valutazioni formulate dal Nucleo di valutazione; promuovere in collaborazione con i Dipartimenti raccordati iniziative adeguate al fine del miglioramento continuo dell'efficacia e della qualità della didattica e dei servizi formativi;

e) formulare pareri in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;



f) definire, nell'ambito delle disposizioni al riguardo dell'Ateneo, il calendario didattico di riferimento comune ai corsi di studio che fanno capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola, comprensivo dei periodi di svolgimento degli esami di laurea e di profitto;

g) promuovere, in collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo e con i Dipartimenti e i Collegi didattici, le attività di orientamento e di comunicazione verso l'esterno dell'offerta formativa che fa capo ai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola e delle connesse attività;

h) proporre ai Dipartimenti raccordati iniziative volte all'internazionalizzazione delle attività formative;

i) coordinare e sovrintendere, ove necessario, allo svolgimento degli adempimenti indicati all'articolo 4, comma 3 lettera f), del presente Regolamento;

j) assolvere a tutti gli altri compiti, anche delegati dai Dipartimenti raccordati, definiti in coerenza con le norme statutarie e regolamentari e secondo le opportune forme di collaborazione con le competenti strutture d'Ateneo, finalizzati alla più efficace promozione e al coordinamento di attività funzionali all'insieme dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà o alla Scuola.

9. I Comitati di direzione formulano i loro pareri, come stabilito dal comma 4, primo capoverso, dell'articolo 37 dello Statuto, sulle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e di trasferimento di ricercatori di ruolo, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà o alla Scuola, motivandoli in relazione al quadro complessivo delle esigenze e dei bisogni e delle relative priorità sotto l'esclusivo profilo didattico e formativo dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà o Scuola. Eventuali pareri negativi non interrompono l'iter delle proposte.

10. Ai sensi delle disposizioni legislative e statutarie, la Facoltà di Medicina e Chirurgia assume anche le competenze conseguenti alle funzioni assistenziali, necessarie a garantire l'inscindibilità di queste dalle funzioni primarie di didattica e di ricerca. Nell'ambito del Comitato di direzione, per le questioni attinenti ai rapporti con la Regione Lombardia e le strutture del Servizio sanitario nazionale e regionale, alla stipula e all'attuazione degli accordi convenzionali connessi con gli insegnamenti clinici, opera una Commissione



istruttoria che comprende il Presidente del Comitato di direzione della Facoltà e i Direttori dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà. Alla Commissione istruttoria partecipa, quando gli argomenti all'ordine del giorno lo richiedano, il Prorettore alla sanità, ove esistente e se persona diversa dal Presidente del Comitato di direzione. In merito alle proposte di assegnazione di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato, di mobilità interdipartimentale e di trasferimento di ricercatori di ruolo che comportino da parte dei destinatari anche l'assunzione di funzioni assistenziali, formulate dai Dipartimenti raccordati alla Facoltà, il Comitato di direzione svolge una funzione di coordinamento e ne valuta la congruità esprimendo al riguardo il proprio parere.

11. La Facoltà alla quale sono raccordati i Dipartimenti di area medico-veterinaria provvede anche a curare i rapporti con le istituzioni sanitarie veterinarie, fatte salve le competenze specifiche degli stessi Dipartimenti e della struttura ospedaliera universitaria, e a monitorare l'applicazione del sistema di certificazione e di accreditamento europeo del corso di laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria.

12. I Comitati di direzione si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento. I verbali delle sedute dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura del Presidente, che ne trasmette copia ai Direttori dei Dipartimenti referenti, al Rettore e al Direttore generale.

13. Per le esigenze di segreteria e comunque collegate alle loro funzioni, i Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà e delle Scuole si avvalgono di personale dedicato reso disponibile dall'Amministrazione universitaria.



**Articolo 6**

*Norme finali*

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico a maggioranza dei suoi componenti, con il voto favorevole del Consiglio di amministrazione. Esso è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.